

Stralcio dallo schema di disegno di legge Tremonti ed altri
Manovra finanziaria 2009
(testo ufficioso e non definitivo)
Vers. 17 giugno 2008

CAPO VII
SEMPLIFICAZIONI

Art.

(Abrogazione di leggi obsolete o dagli effetti esauriti)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegato A.

Art.

(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di

garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini.

b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della

somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico".

c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: "Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive

modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art.

(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono inserite le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma".

3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti".

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici".

5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.".

b) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Decorso inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma".

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1".

3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti.

Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art.

(Potenziamento dei meccanismi della conferenza di servizi e del silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-bis e 3-ter sono sostituiti dal seguente:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, tale amministrazione può chiedere la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale ovvero, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. L'amministrazione dissenziente, se statale, presenta la richiesta di rimessione direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, entro trenta giorni dalla espressione del dissenso in conferenza di servizi. Decorso sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di rimessione senza deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità della questione, decida di prorogare il predetto termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni, si intende formato il silenzio rigetto per la realizzazione dell'intervento.».

3. Anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità si applica il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».
5. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Art.

(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 22, comma 2, è abrogato.

b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni ed integrazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-*quater*. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, , ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela".

2-*quinquies*. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Art.

(Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data

tempestiva notizia sul sito *web* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art.

(Suppressione o riordino di enti pubblici)

Suppressione o
riordino enti di
minori dimensioni

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso, ed è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché gli enti le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.

3. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, è disposta la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'art. 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:

“Fondo bombole metano

Ente italiano montagna

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

Istituto beata Lucia di Narni

Istituto agronomico per l'oltremare”.

4. All'alinea del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione”

sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa”.

Art.

(Semplificazione del documento programmatico sulla sicurezza)

1. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34 e di cui al punto 19 dell’Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituito dall’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e l’unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dagli articoli 33, 34 e 35, nonché dall’Allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34 e di cui al punto 19 dell’Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 da parte delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.

Art.

(Esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di “interessato al trattamento” dei dati personali)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) sono soppresse le parole “persona giuridica, ente o associazione”; alle successive parole “identificati o identificabili” sono sostituite le seguenti: “identificata o identificabile”;
 - b) alla lettera i) sono soppresse le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione”.

Art.

(Semplificazione del modello per la notificazione del trattamento dei dati personali)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

 - 1) il nome e l’indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;

- 2) la o le finalità del trattamento;
 - 3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
 - 4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
 - 5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
 - 6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento".
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art.

(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima,
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art.

(Disposizioni in materia di durata e rinnovo della carta d'identità)

1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno

Carta d'identità

antecedente la medesima data.

Art.

(Eliminazione sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di organi costituzionali di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 gg. dalla conversione del presente decreto legge.

Art.

(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.500".
2. L'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.

Soglie
antiriciclaggio

ART.

(Regole per la chiarezza delle disposizioni di legge).

1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate.
2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Art.

1. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

semplificazioni
fiscali

tracciabilità
assegni
antiriciclaggio

Art...

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

Contenzioso
pendente presso
commissione
tributaria centrale

In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede

Art..

Validità dei nuovi studi di settore a decorrere dall'anno in cui sono pubblicati in G.U.

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

Art..

Soppressione elenco clienti e fornitori.

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4-bis è abrogato;
- b) il comma 6 è abrogato;

Art..

1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.".

Eliminazione obbligo di effettuare la cessione di quote di SRL presso il notaio (in opzione si potrà andare da altri intermediari)

Art..

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.

tassa sulle balance

2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo. ”.

Art.

1. Il regolamento emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è abrogato.

Abrogazione
norme in materia
di installazione
degli impianti
all'interno degli
edifici
Verifica in corso

In alternativa

1. All'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato il secondo periodo.
2. All'art. 15, comma 1, dopo le parole “derivanti dall'articolo 7” sono aggiunte le parole “e dall'articolo 13”.

Art. ..

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidarietà sociale natura non regolamentare previa intesa in sede di conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.

Salute

In alternativa

1. Mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza unificata sono individuate le certificazioni sanitarie da sopprimere in quanto non più rispondenti ad esigenze attuali.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario”.

Articolo 1

(Immediato avvio di attività)

Impresa in un
giorno

1. Le dichiarazioni e le domande per l'esercizio di attività d'impresa, ivi comprese le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l'attività.
2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la

dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

3. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
4. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
5. Il responsabile dello sportello unico cura i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica, di elementi di competenza, anche per evitare la duplicazione di adempimenti informativi ed assicurare la ricognizione degli insediamenti produttivi nel territorio di riferimento. L'ufficio del Registro delle imprese informa lo sportello unico territorialmente competente della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, degli adempimenti assolti con la stessa e delle successive variazioni.
6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico per le attività produttive anche in forma associata con camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sistema camerale, su richiesta degli interessati, fornisce assistenza tecnica ai fini della presentazione, anche in via telematica, delle dichiarazioni e delle domande di cui al presente articolo.
7. Le regioni disciplinano modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio, anche avvalendosi della collaborazione del sistema camerale e delle province.

Articolo 2

(Procedure per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)

Impresa in un
giorno

1. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità dell'opera alla normativa vigente, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza; quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità è resa sotto la propria responsabilità da un professionista iscritto all'albo per le attestazioni di competenza o da un intermediario qualificato, individuato ai sensi del comma 7, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.
2. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 o tra le procedure

di cui all'articolo 3, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente resa da studi associati di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza o intermediari qualificati, individuati ai sensi del comma 7, e corredata dai documenti sulle garanzie esistenti circa l'assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

3. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento dichiarato e avente valore di titolo edilizio con effetti immediati per i casi di cui al comma 1 e, per gli altri casi, con effetti decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione; se entro il predetto termine di venti giorni è espresso diniego dal responsabile dello sportello unico per motivate ragioni da comunicare all'interessato, l'interessato stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, dandone adeguata pubblicità ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
5. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica secondo quanto disposto dall'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
6. L'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità diverse da quella telematica ed atte comunque a garantire la tempestività della trasmissione, solo su richiesta del soggetto interessato o nei casi, da motivare con comunicazione all'interessato, in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica.
7. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:
 - a) i requisiti di qualificazione, competenza ed adeguatezza tecnica degli intermediari autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, con riguardo anche all'utilizzo di strumenti informatici e linee

- telematiche di comunicazione;
- b) le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, ispezione e verifica nei confronti degli intermediari qualificati;
 - c) le procedure concernenti la comunicazione delle violazioni ed i termini per la presentazione delle controdeduzioni e per l'eliminazione delle irregolarità contestate;
 - d) le sanzioni e le modalità di sospensione dell'attività degli intermediari qualificati, in conformità alla disciplina vigente per analoghe tipologie di attività.
8. Sono abrogati l'articolo 4, l'articolo 6 ad esclusione del comma 11 ed il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

Articolo 3

*(Specificità procedurali per particolari tutele ordinamentali
e certezza dei tempi procedurali)*

Impresa in un
giorno

1. Il responsabile dello sportello unico, secondo le modalità organizzative definite dal comune, anche sulla base della disciplina regionale in materia, cura le iniziative per monitorare sul territorio lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 1 e 2, finalizzate all'immediato avvio degli interventi, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti:
 - a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
 - b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
 - c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.
2. Il responsabile dello sportello unico, con le modalità di cui al comma 1, cura le iniziative per monitorare anche lo svolgimento di procedure da concludersi con provvedimenti formali per:
 - a) i casi previsti dalla normativa comunitaria;
 - b) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
 - c) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
 - d) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;
 - e) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
 - f) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
3. Il responsabile dello sportello unico informa il richiedente, entro 20 giorni dalla richiesta, sullo svolgimento in corso delle procedure a tutela di situazioni particolarmente qualificate, di cui al presente articolo, alla cui conclusione è subordinato l'avvio dell'intervento ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi con provvedimento espresso da comunicare all'interessato dal responsabile dello sportello unico non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, fermi restando i minori termini procedurali ai sensi della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge; per motivate ragioni da comunicare all'interessato, il

responsabile dello sportello unico può disporre una proroga del predetto termine di non oltre trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere avviato, fatti salvi gli ulteriori atti di verifica e controllo da parte dell'amministrazione e fatto salvo il caso in cui, in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera a), il provvedimento sia espressamente richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento; eventuali ulteriori proroghe giustificate dal rispetto di specifici termini indicati dalla presente legge devono comunque essere comunicate all'interessato.

5. In caso di intervento avviato ai sensi del comma 4 a seguito di inutile decorso dei termini, le amministrazioni competenti all'adozione di atti espressi a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, ove ravvisino, per motivate e gravi esigenze di tutela di interessi generali riferiti alle rispettive competenze, l'esigenza dell'adozione di un atto espresso, contenente anche eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e di sicurezza, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle ipotesi di competenze di enti territoriali, al presidente della giunta regionale ovvero al presidente della provincia od al sindaco, la nomina di un commissario per la formale adozione dell'atto. Nel provvedimento di nomina del commissario, da comunicare immediatamente allo sportello unico e all'interessato, sono indicati i termini tassativi, a pena di decadenza, per l'adozione dell'atto necessario. L'atto adottato dal Commissario è comunicato allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 4

(Conferenza di servizi e accelerazione delle procedure risolutive)

Impresa in un
giorno

7. Per i procedimenti di cui all'articolo 3, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Il responsabile dello sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge anche per via telematica.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.
9. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.
10. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono

partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;

c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

11. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* sono sostituiti dal seguente:

«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, tale amministrazione può chiedere la rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale ovvero, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali. L'amministrazione dissenziente, se statale, presenta la richiesta di rimessione direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, nelle altre ipotesi, ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, entro trenta giorni dalla espressione del dissenso in conferenza di servizi. Decorso sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di rimessione senza deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri o dei competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità della questione, decida di prorogare il predetto termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni, si intende formato il silenzio rigetto per la realizzazione dell'intervento.».

12. Anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità si applica il comma 9 dell'articolo 14 *ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In alternativa

(Impresa in un giorno)

1. Al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale”;

b) All'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ 2-bis Le regioni disciplinano modalità sostitutive in caso di mancata operatività o di inadeguata strutturazione dello sportello unico nei comuni del proprio territorio, anche avvalendosi della collaborazione del sistema camerale”.

c) L' articolo 4 è sostituito dai seguenti:

“Articolo 4 (Procedure per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)

1. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità dell'opera alla normativa vigente, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza; quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità è resa sotto la propria responsabilità da un professionista iscritto all'albo per le attestazioni di competenza o da enti tecnici accreditati, individuato ai sensi del comma 7, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

2. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 o tra le procedure di cui all'articolo 4-bis, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente resa da studi associati di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza o enti tecnici accreditati, individuati ai sensi del comma 7, e corredata dai documenti sulle garanzie esistenti circa l'assicurazione per la responsabilità professionale e per l'ammontare del valore dell'opera.

3. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, costituisce titolo autorizzatorio per l'avvio dell'intervento dichiarato e avente valore di titolo edilizio con effetti immediati per i casi di cui al comma 1 e, per gli altri casi, con effetti decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione; se entro il predetto termine di venti giorni è espresso diniego dal responsabile dello sportello unico per motivate ragioni da comunicare all'interessato, l'interessato stesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, e la modifica degli impianti e per l'esercizio dell'attività di impresa può essere affidato a enti tecnici accreditati (“Agenzie per le imprese”). In caso di istruttoria con esito positivo, l'ente rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, gli enti tecnici accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo dello sportello unico. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

- e) i requisiti di qualificazione degli enti tecnici accreditati con riguardo anche all'utilizzo di strumenti informatici e linee telematiche di comunicazione;
- f) le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, ispezione e verifica nei

confronti degli enti tecnici accreditati;

- g) le sanzioni e le modalità di sospensione dell'attività degli enti tecnici accreditati, in conformità alla disciplina vigente per analoghe tipologie di attività.

5. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità della dichiarazione di conformità o della documentazione prodotta, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale, suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile dello sportello unico ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

6. Qualora occorranzo chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile dello sportello unico, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, dandone adeguata pubblicità ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, una riunione, anche per via telematica, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica secondo quanto disposto dall'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

8. L'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 5 con modalità diverse da quella telematica ed atte comunque a garantire la tempestività della trasmissione, solo su richiesta del soggetto interessato o nei casi, da motivare con comunicazione all'interessato, in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica.

“Articolo 4-bis (Specificità procedurali per particolari tutele ordinamentali e certezza dei tempi procedurali)

2. Il responsabile dello sportello unico, secondo le modalità organizzative definite dal comune, anche sulla base della disciplina regionale in materia, cura le iniziative per monitorare sul territorio lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 4 e 6, finalizzate all'immediato avvio degli interventi, nonché lo svolgimento da parte delle competenti amministrazioni delle verifiche di conformità comportanti valutazioni discrezionali per i profili attinenti:

- d) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
- e) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- f) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

2. Il responsabile dello sportello unico, con le modalità di cui al comma 1, cura le iniziative per monitorare anche lo svolgimento di procedure da concludersi con provvedimenti formali per:

- g) i casi previsti dalla normativa comunitaria;
 - h) i casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
 - i) le medie e le grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
 - j) gli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono armi e materiali esplosivi;
 - k) i depositi costieri e gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
 - l) gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
3. Il responsabile dello sportello unico informa il richiedente, entro 20 giorni dalla richiesta, sullo svolgimento in corso delle procedure a tutela di situazioni particolarmente qualificate, di cui al presente articolo, alla cui conclusione è subordinato l'avvio dell'intervento ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi con provvedimento espresso da comunicare all'interessato dal responsabile dello sportello unico non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, fermi restando i minori termini procedurali ai sensi della presente legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dalla presente legge; per motivate ragioni da comunicare all'interessato, il responsabile dello sportello unico può disporre una proroga del predetto termine di non oltre trenta giorni; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere avviato, fatti salvi gli ulteriori atti di verifica e controllo da parte dell'amministrazione e fatto salvo il caso in cui, in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera a), il provvedimento sia espressamente richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento; eventuali ulteriori proroghe giustificate dal rispetto di specifici termini indicati dalla presente legge devono comunque essere comunicate all'interessato.
5. In caso di intervento avviato ai sensi del comma 4 a seguito di inutile decorso dei termini, le amministrazioni competenti all'adozione di atti espressi a conclusione delle procedure di cui al presente articolo, ove ravvisino, per motivate e gravi esigenze di tutela di interessi generali riferiti alle rispettive competenze, l'esigenza dell'adozione di un atto espresso, contenente anche eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e di sicurezza, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle ipotesi di competenze di enti territoriali, al presidente della giunta regionale ovvero al presidente della provincia od al sindaco, la nomina di un commissario per la formale adozione dell'atto. Nel provvedimento di nomina del commissario, da comunicare immediatamente allo sportello unico e all'interessato, sono indicati i termini tassativi, a pena di decadenza, per l'adozione dell'atto necessario. L'atto adottato dal Commissario è comunicato allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n.241.

Articolo 4-ter (*Accelerazione delle procedure risolutive*)

13. Per i procedimenti di cui all'articolo 4-bis, le domande di autorizzazione e i relativi allegati sono immediatamente trasmessi per via telematica dallo sportello unico alle amministrazioni competenti. Il responsabile dello sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge anche per via telematica.
14. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto

1990, n.241, e successive modificazioni, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, entro il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dal presente articolo.

15. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.

d) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6 (*Immediato avvio di attività*)

8. Le dichiarazioni e le domande per l'esercizio di attività d'impresa, ivi comprese le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio si svolge l'attività.
9. Il responsabile dello sportello unico cura i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, in via telematica, di elementi di competenza, anche per evitare la duplicazione di adempimenti informativi ed assicurare la ricognizione degli insediamenti produttivi nel territorio di riferimento. L'ufficio del Registro delle imprese informa lo sportello unico territorialmente competente della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, degli adempimenti assolti con la stessa e delle successive variazioni.

Articolo ...

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTO

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente: «In caso di appalto di opere o di servizi di cui all'articolo 1655 cod. civ., entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi dovuti, nonché alla effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole «nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori» sono sostituite con le parole: «nonché, in caso di subappalto, l'appaltatore con il subappaltatore».
3. Il regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 trova applicazione, in caso di subappalto, anche nei rapporti tra l'appaltatore e il subappaltatore. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi o di società consortili ai propri consorziati è equiparato al subappalto ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al presente

comma.

Articolo ...

ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro.
5. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro e deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica.
6. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data della ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
7. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
8. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sospensione della attività d'impresa di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro.
9. L'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La

violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal comma 6 del libro unico del lavoro sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

10. Il primo periodo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo previsto».
11. All'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegna al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
12. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
13. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, al comma 3 è abrogato il primo periodo; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità

di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

14. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
15. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».
16. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
17. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti di cui all'articolo 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
18. Il consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui al comma 17 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore perché provveda ad applicare la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni».

Articolo ...

MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2. Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola «constatate» è sostituita dalla parola «commesse».

Articolo ...

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
 - b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
 - c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

- d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
- i) l'articolo 9 quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
- j) gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18 bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- k) i commi 1173, 1174 e 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002.
- m) gli articoli 10, 11 e 12 del DM 12 dicembre 2000;
- n) l'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Alla lett. h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lett. u)» sono soppresse.

Art.

INDENNITA' DI CARICA DEI COMPONENTI DEI CIV DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI

1. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge sono soppresse le indennità di carica spettanti ai componenti dei Consigli d'indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP, dell'ENPALS, dell'IPOST, dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Su proposta Min. Semplificazione

ART.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI NATURA FORMALE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

19. Ai fini di una corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, i lavoratori in somministrazione e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
20. *Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate le modalità tecniche e gli adempimenti necessari per la realizzazione del libro unico del lavoro, nonché per la sua tenuta e conservazione.*

Su proposta Min. Semplificazione

Art.

SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DEI DOCUMENTI DI LAVORO

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti di cui all'articolo 1.
2. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
3. Il consulente del lavoro e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore perché provveda ad applicare la pena disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni».

Art.
(Accesso agli elenchi dei contribuenti)

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

Dichiarazioni
fiscali on line

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" è sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalità di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

